

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2605 del 23/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta ROVERELLA MG S.r.l. con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via della Ricostruzione n. 59. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività artigianale di produzione pasticceria in genere.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2674 del 22/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 34487/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **ROVERELLA MG S.r.l.** con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via della Ricostruzione n. 59 - Protocollo istanza dello SUAP del Comune di Ferrara n. 80235 del 13.07.2016, regolarizzata in data 22.07.2016. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività artigianale di **produzione pasticceria in genere**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 13.07.2016, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara, assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/12643 del 29.11.2016, presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 13.07.2016 e regolarizzata in data 22.07.2016, dalla Ditta ROVERELLA MG S.r.l., nella persona di Giuliano Carlotti, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via della Ricostruzione n. 59, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività artigianale di produzione pasticceria in genere;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici, ricomprendendo la matrice rumore;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
la L.R. n. 5/06;
la L.R. 21/2012;
la L. 447/95;
- Visti altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Vista la nota di HERA S.p.A., Prot. n. 43226 del 05.04.2016, allegata all'istanza, di certificazione di inesistenza della pubblica fognatura;
- Vista la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 18432 del 05.12.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/12919 del 06.12.2016, con la quale, *"considerato che la documentazione allegata all'istanza in oggetto, risulta rispondente a quanto già autorizzato con Nulla Osta allo scarico del 15.06.2016, conferma, sotto il profilo idraulico, [...] il parere favorevole allo scarico nello scolo Scorsuro delle acque reflue provenienti dall'attività in oggetto"*;
- Vista la nota Arpae Prot. n. PGFE/2016/13043 del 12.12.2016, inviata al SUAP del Comune di Ferrara, di richiesta chiarimenti in merito alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici;
- Vista la nota del Comune di Ferrara/Servizio Ambiente, Prot. n. 146505 del 22.12.2016, acquisita da Arpae con Prot. n. 13660 del 23.12.2016, con cui ha trasmesso il parere ambientale favorevole in merito agli scarichi idrici (scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalla cucina, nello Scolo Scorsuro) e all'impatto acustico, con relative prescrizioni, e ha espresso parere favorevole alle emissioni in atmosfera dal punto di vista urbanistico;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Ferrara del 03.01.2017 acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/66 del 04.01.2017, con cui ha trasmesso il parere del Servizio Ambiente sopra citato;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Ferrara del 17.03.2017 acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/3103 del 20.03.2017, con cui ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla Ditta, nelle quali, la stessa dichiara che: *"le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di pasticceria, rientrano tra le attività in deroga all'articolo 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 al punto f): panetterie, pasticcerie ed affini con utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 Kg/giorno"* e che *"il consumo giornaliero di acqua risulta essere minore di 5 mc/giorno"*;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla **Ditta ROVERELLA MG S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via della Ricostruzione n. 59, C.F. n. 01951130382, per l'esercizio dell'attività **artigianale di produzione pasticceria in genere**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale)	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95	Comune

	nelle more previste dal DPR 227/11	
--	------------------------------------	--

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Il sistema di scarico delle acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dalla cucina, nello Scolo Scorsuro, deve essere quello indicato nella planimetria unita a questo atto sotto la voce **Allegato "A"** - Tavola Unica (Giugno 2016);

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. In caso di segnalazioni o esposti da parte di cittadini residenti, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, a HERA S.p.A. e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.